



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera

Savona

ORDINANZA n. 03 / 2016

Gruppo Ormeggiatori del porto di Savona, Vado Ligure ed Imperia
Revisione tariffaria – triennio 2016/2018

Il Capitano di Vascello (CP), Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di SAVONA;

- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste le circolari prot. n. 5203674 del 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8, prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e prot. M_TRA-PORTI n. 17322 del 28.12.2010, recanti i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis della L. 84/1994 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 25998 del 15/12/2015, riguardante la revisione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2016–2018;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per il Gruppo Ormeggiatori dei porti di Savona, Vado Ligure, Imperia sono stati esaminati i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- vista l'Ordinanza n. 11/2009 del 16 marzo 2009 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Savona, Vado Ligure ed Imperia nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- accertato che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi, le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo Ormeggiatori di Savona, Vado Ligure, Imperia, di cui alla Ordinanza n. 23/2013 del 04 marzo 2013, devono essere aggiornate;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01/01/2016, per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori di Savona, Vado Ligure, Imperia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei porti di Savona, Vado Ligure compresa la rada ed Imperia, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2017 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	500	81,00	84,00
501	1.000	109,00	113,00
1.001	2.000	134,00	139,00
2.001	3.500	155,50	161,50
3.501	5.000	177,50	184,50
5.001	7.000	194,00	201,50
7.001	10.000	253,00	262,50
10.001	15.000	325,00	337,50
15.001	20.000	395,00	410,00
20.001	25.000	467,50	485,50
25.001	30.000	538,00	558,50
30.001	40.000	680,00	706,00
40.001	50.000	823,00	854,50
50.001	60.000	914,50	949,50
60.001	70.000	1.004,50	1.043,00
70.001	80.000	1.093,50	1.135,00
80.001	90.000	1.186,00	1.231,00
90.001	100.000	1.275,50	1.324,00
100.001	110.000	1.365,00	1.417,00
110.001	120.000	1.456,50	1.512,00
120.001	130.000	1.547,00	1.606,00
130.001	140.000	1.637,50	1.700,00

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 159,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 165,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dal Gruppo Ormeggiatori di SAVONA, VADO LIGURE, IMPERIA, alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	Dal 01/07/2017 ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€	€
1	500	52,50	52,50
501	1.000	62,00	62,00
1.001	2.000	81,00	81,00
2.001	3.500	109,00	109,00
3.501	5.000	127,50	127,50
5.001	7.000	151,50	151,50
7.001	10.000	169,00	169,00
10.001	15.000	182,00	182,00
15.001	20.000	267,50	267,50
20.001	25.000	344,50	344,50
25.001	30.000	421,50	421,50
30.001	40.000	454,50	454,50
40.001	50.000	608,50	608,50
50.001	60.000	706,50	706,50
60.001	70.000	804,50	804,50
70.001	80.000	901,50	901,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio nel **TERMINAL CROCIERE** nelle **BANCHINE 6-7-10**, considerato che le caratteristiche e l'alta tecnologia in uso sulle navi alle quali sono riservate le predette banchine riducono lo sforzo operativo in capo agli ormeggiatori, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio	ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
da	a	€	€
1	500	81,00	84,00
501	1.000	109,00	113,00
1.001	2.000	134,00	139,00
2.001	3.500	155,50	161,50
3.501	5.000	177,50	184,50
5.001	7.000	194,00	201,50
7.001	10.000	253,00	262,50
10.001	15.000	325,00	337,50
15.001	20.000	395,00	410,00
20.001	25.000	467,50	485,50
25.001	30.000	538,00	558,50
30.001	40.000	680,00	706,00
40.001	50.000	823,00	854,50
50.001	60.000	914,50	949,50
60.001	70.000	1.004,50	1.043,00
70.001	80.000	1.093,50	1.135,00
80.001	90.000	1.186,00	1.231,00
90.001	100.000	1.275,50	1.324,00
100.001	110.000	1.365,00	1.417,00
110.001	120.000	1.456,50	1.512,00
120.001	130.000	1.547,00	1.606,00
130.001	140.000	1.637,50	1.700,00
140.001	150.000	1.798,50	1.867,00
150.001	160.000	1.958,00	2.032,50

Fino al 30/06/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 159,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017: per ogni 10.000 G.T. o frazione € 165,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Articolo 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- sbroglio delle ancore;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- distesa di cavi o cime di tonneggio quando la partenza avviene senza rimorchiatore.

Per ciascun cavo di prevenzione (PREVENTER: WIRE O HMFR) alle boe Sarpom durante le operazioni di ormeggio e disormeggio saranno corrisposti di € 315,50 in cifra fissa senza alcun altra maggiorazione.

Per speciali assistenze alle navi in occasione di condizioni meteomarine particolarmente avverse e in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:

il primo giorno dell'anno;

2. il giorno 6 gennaio "Epifania";

3. il lunedì dell'Angelo;

4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;

5. il 1° maggio, festa del Lavoro;

6. il 2 giugno festa della Repubblica;

7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

8. il 1 novembre, Ognissanti;

9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

10. il 25 dicembre, Natività del Signore;

11. il 26 dicembre, Santo Stefano;

12. il Santo Patrono di Savona;

maggiorazione del 100%, più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

